APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO, FIRMATO A MONACO IL 10 MAGGIO 1976

Art. 8 (Accordo)

Ciascuna delegazione dispone di un voto. Le deliberazioni sono adottate all'unanimita'.

Versione in vigore dal 27 novembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976
Estremi	Legge 24 ottobre 1980, n. 743
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-italo-franco-monegasco/accordo-art-8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it